



SEZIONE 01 Informazioni per l'appaltatore

Servizio di manutenzione della pulizia pozzetti di calma della rete mareografica per il monitoraggio dei parametri meteomarinari del Centro Previsione e Segnalazione Maree del Comune di Venezia

Direzione Polizia Locale – Settore Protezione Civile, Rischio Industriale e Centro Previsione e Segnalazione Maree del Comune di Venezia

PREMESSA

Con il presente documento unico di valutazione dei rischi interferenze (D.U.V.R.I.), vengono fornite alle Ditte, già in fase di gara d'appalto, informazioni sui rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di espletamento del servizio oggetto dell'appalto stesso, sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente/i in cui è destinata ad operare la ditta appaltatrice e sulle misure di sicurezza proposte in relazione ai rischi interferenti.

I costi per la sicurezza sono determinati considerando che sono a carico del Committente esclusivamente gli oneri dovuti alle eventuali interferenze, mentre sono ricompresi nel prezzo offerto dall'aggiudicatario i costi relativi agli adempimenti connessi alla gestione dei rischi propri dell'attività in appalto.

Il comma 3 dell' art. 26 del D.Lgs. 81/08 obbliga il Datore di Lavoro-Committente ad elaborare un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che individui le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi. Nel DUVRI, pertanto, non vengono riportate le misure per eliminare o ridurre i rischi derivanti dall'attività propria dell'Appaltatore, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'attuazione della prestazione e le misure per eliminare o ridurre tali rischi.

I rischi interferenti per i quali occorre redigere il DUVRI sono:

- Rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- Luogo di lavoro del Committente (ove è previsto che debba operare l'appaltatore): immissione di ulteriori rischi rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- Rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal Committente.

ORGANIGRAMMA DELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE SEDI DI LAVORO

Committente: *Gr. Uff. Dott. Marco Agostini* – Settore Protezione Civile, Rischio Industriale e Centro Previsione e Segnalazione Maree della Direzione Polizia Locale del Comune di Venezia

SITI OGGETTO DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'APPALTO

Sedi/Siti che sono Luoghi di lavoro del Comune di Venezia

- Cabina Mareografica Burano
- Cabina Mareografica Laguna Nord (Saline)
- Cabina Mareografica Punta Salute Lato Canal Grande
- Cabina Mareografica darsena Misericordia
- **DdL:** Gr. Uff. Dott. Marco Agostini
- **RSPP** del Comune di Venezia: Dott.ssa Elisabetta Bezzi
- **Medico Competente:** Dott. Cesare Costantin
- **RLS del Comune di Venezia:** Sigg.ri Emma Corazza, Francesco de Crescenzo, Silvia Filipello, Luca Lombardo, Daniele Mori, Maurizio Vezzà.

Sedi/Siti del Comune di Venezia aventi un proprio distinto Datore di Lavoro

- Nessuno

Tali datori di lavoro comunicheranno al Committente l'organigramma della gestione della sicurezza nelle sedi di lavoro di competenza.

Si precisa che non c'è coincidenza tra il Committente che affida il contratto (Dirigente Settore Protezione Civile, Rischio Industriale e Centro Previsione e Segnalazione Maree del Comune di Venezia) e i datori di lavoro dei luoghi dove si svolge l'attività, trattandosi di sedi comunali aventi un proprio distinto datore di lavoro. Conseguentemente, al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-ter, il Committente redige il DUVRI recante una valutazione ricognitiva dei rischi da interferenza standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Prima dell'esecuzione del servizio, i datori di lavoro delle sedi presso le quali il contratto deve essere eseguito possono integrare il DUVRI qualora ritengano sussistere rischi specifici da interferenza. Il Committente chiederà ai Datori di Lavoro di comunicare i rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà effettuato il servizio e li comunicherà alla ditta appaltatrice subito dopo l'aggiudicazione.

Sedi/siti di cui il Committente non ha disponibilità giuridica aventi un proprio distinto Datore di Lavoro

- Diga Sud Lido
- Diga Nord Malamocco
- Diga Sud Chioggia
- Chioggia Porto
- Chioggia Vigo
- Piattaforma CNR

Il DUVRI non è applicabile per le attività svolte dall'Appaltatore presso edifici di terzi, perché al Committente non è attribuibile la disponibilità giuridica dei luoghi.

Il Comune di Venezia, attraverso il Settore Protezione Civile, Rischio Industriale e Centro Previsione e Segnalazione Maree, è il committente dell'appalto ma non ha la piena disponibilità giuridica di tutti luoghi in cui lo stesso ha esecuzione (immobili di terzi che ospitano parte degli impianti) e nei quali non riveste le funzioni di Datore di Lavoro.

In proposito già la circolare interpretativa del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n° 24 del 14 novembre 2007, ripresa e confermata dalla Determinazione n° 3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, escludeva dalla valutazione dei rischi da interferenza le attività che, pur essendo parte del ciclo produttivo aziendale, si svolgevano in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, quindi, alla possibilità per la Stazione Appaltante di svolgere nei medesimi luoghi tutti gli adempimenti/adeguamenti di legge.

A seguito dell'introduzione del comma 3-ter nell'art. 26 in parola, operata dall'art. 16 del D.Lgs. 106/09, il committente, che non sia datore di lavoro nei luoghi in cui ha esecuzione il contratto, ha l'onere di redigere un documento recante una mera "valutazione ricognitiva dei rischi standard" mentre spetta al datore di lavoro presso il quale avrà esecuzione il contratto integrare detto documento "riferendolo ai rischi specifici presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto".

Nel caso di immobili privati non vi è neanche un "datore di lavoro presso il quale viene eseguito l'appalto", non potendosi inquadrare in tale definizione né il privato cittadino, né l'eventuale amministratore condominiale o il proprietario dell'unità immobiliare interessata dagli interventi di manutenzione. Ne deriva che non è possibile procedere all'integrazione del presente documento con l'indicazione dei rischi specifici da interferenze esistenti presso questi immobili.

Pertanto il presente documento, per la parte che riguarda i luoghi di lavoro di cui al Committente non è attribuibile la disponibilità giuridica dei luoghi, rappresenta il documento previsto dall'art. 26, comma 3-ter, primo periodo, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ossia deve intendersi come una valutazione ricognitiva dei rischi interferenziali standard che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

In applicazione all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. tramite la presente "sezione 01-Informazioni per l'appaltatore" sono fornite le dovute informazioni sui rischi relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto e tramite n. 10

schede rischi specifici dei siti, allegato che costituisce parte integrante del presente documento, che forniscono le informazioni sui rischi trasmissibili specifici esistenti in ogni sito.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del contratto è il “Servizio di pulizia dei pozzetti di calma della rete mareografica per il monitoraggio dei parametri meteomarinari del Centro Previsione e Segnalazione Maree del Comune di Venezia per il triennio 2020-2022”.

MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE O RIDURRE ALLA FONTE I RISCHI DERIVANTI DALLE INTERFERENZE

Nel programmare l'esecuzione del contratto in questione, il Committente individua, con la collaborazione dei datori di lavoro o proprietari/gestori delle sedi interessate, le misure organizzative, gestionali e tecniche atte ad eliminare o ridurre alla fonte ogni possibile ambito di interferenza spaziale e temporale (ad es.: sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni, confinamento dell'area di lavoro, ecc.).

Gli interventi della Ditta appaltatrice dovrà essere effettuata presso n° 10 cabine mareografiche così come meglio specificato nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

I lavori devono essere eseguiti in assenza di qualsiasi altro lavoratore comunale, statale, privato, volontari di Protezione Civile, lavoratori di altre ditte quali Veritas, Telecom, ecc., nonché di utenti e cittadini.

Nel caso di manutenzione imprevista a seguito di guasto/anomalia, questa deve essere eseguita previo avviso agli uffici del Centro Previsione e Segnalazione Maree e ai referenti di sito.

SEDE DELLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO PER GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Le riunioni di coordinamento vengono svolte, di norma, presso gli uffici del Committente

DISPONIBILITÀ DI SERVIZI IGIENICI

Non sono disponibili servizi igienici nelle diverse sedi.

COLLOCAZIONE DEGLI APPARECCHI TELEFONICI DA UTILIZZARE PER COMUNICAZIONI

Le sedi non sono dotate di apparecchi telefonici utilizzabili per le chiamate di emergenza, pertanto la Ditta Appaltatrice deve garantire che i propri addetti siano dotati di cellulare al fine di garantire l'effettuazione delle chiamate di emergenza.

Di ogni emergenza in corso dovrà essere data comunicazione anche al Committente.

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA

E' fatto divieto di:

- ostruire le vie di fuga, i passaggi, i corridoi e le uscite di emergenza;
- rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo;
- depositare materiali ed attrezzature di qualsiasi tipo lungo le possibili vie di esodo e nei locali in cui sono collocati i pozzetti in manutenzione;
- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- fumare (anche sigarette elettroniche) in tutti le sedi di lavoro;
- utilizzare e introdurre liquidi infiammabili, apparecchi di riscaldamento portatili, fiamme libere, apparecchiature elettriche e qualsiasi attrezzatura non prevista dal contratto;
- l'uso di auricolari, cuffie per l'ascolto di musica, radio, etc. e di qualsiasi sistema che riduca le prestazioni uditive.

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Gli addetti della Ditta Appaltatrice devono essere dotati di propria cassetta di primo soccorso.

ATTREZZATURE O SOSTANZA DI PROPRIETÀ DEL COMMITTENTE

Nessuna attrezzatura, prodotto o sostanza chimica del committente (es. scale portatili, prolunghe elettriche, detersivi, solventi, ecc.) viene messa a disposizione della Ditta Appaltatrice e ne è fatto divieto d'uso.

ZONE AD ACCESSO CONTROLLATO PER LE QUALI È NECESSARIA UN'AUTORIZZAZIONE SCRITTA DAL COMMITTENTE O DEL DATORE DI LAVORO

Nel rispetto delle modalità definite nel paragrafo *“Misure da adottare per eliminare o ridurre alla fonte i rischi derivanti dalle interferenze”* e nelle schede rischi specifici è consentito l'accesso esclusivamente ai seguenti ambiti in cui sono collocati gli impianti, sistemi ed apparati in manutenzione:

- agli accessi e percorsi esterni per accedere alle cabine mareografiche;
- ai vani delle strutture in cui sono collocati i pozzetti in manutenzione.

E' vietato l'accesso a qualsiasi altro locale se non previa autorizzazione scritta del Committente e del Datore di lavoro di sede.

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA, INFORMAZIONE E FORMAZIONE

In applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., la ditta appaltatrice si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori richiesti e per assicurare l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi, fornendo i necessari dispositivi di protezione individuali, al fine di prevenire eventuali incidenti o danni di qualsiasi natura, a persone e cose, assumendosi tutti gli eventuali oneri derivanti dall'inosservanza delle misure di sicurezza previste.

E' obbligo del datore di lavoro della ditta appaltatrice formare ed informare adeguatamente i propri lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi con l'attività lavorativa dell'impresa in generale, sui rischi lavorativi specifici e sulle procedure operative.

MISURE ANTI INTRUSIONE E RICONOSCIMENTO DEI LAVORATORI

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale della ditta appaltatrice del servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art. 26 comma 8 D.Lgs. 81/2008).

Gli addetti della ditta esecutrice, qualora escano dalle sedi per ultimi o accedano ad ambiti (interni ed esterni) in autonomia in quanto in possesso di chiavi devono accertarsi che tutte le finestre siano chiuse, che le luci siano spente, che gli accessi alla sede siano regolarmente chiusi e in caso di anomalia (es. difetto della serratura che impedisce la chiusura) segnalare il problema immediatamente.

E' fatto divieto alla Ditta appaltatrice consentire l'accesso alle sedi di persone non preventivamente autorizzate dal Committente.

GESTIONE DELL'EMERGENZA

I datori di lavoro forniranno alla Ditta appaltatrice, in fase di cooperazione e coordinamento, le informazioni sui rischi specifici e sulle relative misure di prevenzione e di emergenza adottate negli ambienti di lavoro oggetto dell'esecuzione del contratto.

E' cura della ditta appaltatrice garantire l'avvenuta informazione ai propri lavoratori.

VALUTAZIONE DEI RISCHI TRASMISSIBILI SPECIFICI PER SITO

Si vedano le schede rischi specifici dei siti allegate al presente documento.

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLE INTERFERENZE E STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZA

Nei casi in cui non c'è coincidenza tra il committente che affida il contratto e i datori di lavoro dei siti, i datori di lavoro sono tenuti a fornire al Committente in sede di cooperazione e coordinamento, le ulteriori informazioni al fine di integrare il DUVRI quando vi siano rischi specifici da interferenza non individuati nel presente documento.

RISCHI DA INTERFERENZE	Stima del rischio (PxM)	Misure di prevenzione e protezione
Rischio urto ed inciampo e mancato riconoscimento delle vie di esodo in caso di emergenza in quanto in alcune sedi non è presente adeguata illuminazione ordinaria e di sicurezza.	medio	I lavoratori della Ditta appaltatrice devono essere dotati di torcia elettrica a batteria
Rischi derivanti dagli spazi di lavoro, dalle vie di circolazione e da specifiche zone di pericolo	basso	Durante la circolazione pedonale non possono essere esclusi rischi di inciampo e scivolamento. Conseguentemente vanno adottate le normali regole di prudenza e di ordine che tutti gli operatori devono rispettare. Gli addetti alla manutenzione devono prestare attenzione alla eventuale segnaletica indicante eventuali rischi di inciampo o di urto al capo per ostacoli inferiori a 2 ml e devono depositare materiali ed attrezzature in modo adeguato e solo negli spazi assegnati. In presenza e vicinanza di tali situazioni, gli addetti alla manutenzione devono usare la massima cura nella movimentazione di materiali, carrelli ed attrezzature.
Rischio ipoacusia	basso	Munirsi di eventuali otoprotettori
Rischio caduta dall'alto	medio	Definire le procedure operative di sicurezza cui debbono attenersi gli addetti alla manutenzione. Adibire a tali interventi solo il personale debitamente addestrato alle procedure e al corretto utilizzo dei DPI. Eseguire i lavori di manutenzione secondo adeguate procedure di sicurezza.
Rischio elettrico	medio	E' possibile operare sui quadri elettrici dedicati all'alimentazione degli apparati e sistemi previsti nel contratto di manutenzione. E' vietato utilizzare le attrezzature elettriche presenti nel sito. Tutte le prese esistenti sono utilizzabili per alimentare le attrezzature da lavoro, è vietato il collegamento a "ciabatte" e a prese "volanti" in genere. Si segnala che le prese con passo largo o bipasso (16A) sono a disposizione per la forza motrice. E' fatto divieto alla ditta appaltatrice di apportare qualsiasi modifica agli impianti, se non preventivamente autorizzata dal Committente.
Rischi derivanti dall'uso di attrezzature di lavoro e sostanze chimiche	basso	Nessuna attrezzatura, prodotto o sostanza chimica del committente viene messa a disposizione (ad es. scale portatili, prolunghe elettriche, detersivi, solventi, ecc.) e, se presenti nella sede, ne è fatto divieto d'uso.

A seguito della descrizione dei rischi di interferenza insiti nell'appalto relativamente alle condizioni lavorative in aree o luoghi con presenza di personale dipendente sia del Comune che dell'impresa appaltatrice e/o di imprese incaricate di eseguire prestazioni di manutenzione, si stimano in euro zero i costi per l'eliminazione o riduzione al minimo dei rischi da interferenza, poiché:

- tali rischi fanno parte della normale formazione e informazione che i lavoratori dell'impresa appaltatrice ricevono in materia di tutela della sicurezza negli ambienti di lavoro;
- per le interferenze evidenziate non si adotta alcuna misura di sicurezza se non quelle che l'appaltatore e l'impresa appaltatrice già adottano per la tutela della sicurezza in generale;
- per l'esecuzione dell'appalto non vengono richiesti particolari apprestamenti necessari ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- non è stata evidenziata la necessità di dotazione di D.P.I. o collettivi per i rischi da interferenze;
- le procedure previste dal presente documento non comportano alcun costo effettivo a carico dell'impresa appaltatrice.

L'unico costo aggiuntivo previsto riguarda le riunioni di cooperazione e coordinamento indette dal committente con appaltatore e datori lavoro della sede o loro delegati sui contenuti del DUVRI, il cui prezzo è stato stimato in complessivi € 100,00 per tutta la durata dell'appalto.

Il Committente
Gr. Uff. Dott. Marco Agostini